



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale
“CASTELDACCIA”

Via Carlo Cattaneo N.80 – 90014 CASTELDACCIA (PA)
C.F.: 90007610828 – Cod. Min.: PAIC84200X ☎ 091-954299 –
Fax 091-9100217 e-mail paic84200x@istruzione.it

Decreto n. 1999 del
07/10/2024

Ai membri dei GLO
AI SITO
WEB
AGLI
atti

OGGETTO: **Decreto costituzione dei GLO - a.s. 2024/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante* “Norme per la promozione

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante *“Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”*;

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto *“Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”*;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che *“Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”*.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»*;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,

fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

DECRETA

La costituzione dei GLO dell'Istituto Comprensivo Casteldaccia.

Art. 1 - Costituzione dei Gruppi di Lavoro Operativo (GLO)

Presso codesta istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Art. 2 - Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

I genitori dell'alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - partecipano a pieno titolo ai lavori del GLO.

Inoltre, partecipano al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno con disabilità», nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione

multidisciplinare.

Tra le figure esterne alla scuola, che interagiscono con la classe o con l'alunno:

- l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione,
- specialisti e terapisti dell'ASL
- rappresentante del GIT territoriale
- operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale.

Tra le figure interne alla scuola

- docenti referenti per le attività di inclusione
- docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria.

Ad ogni incontro del GLO vengono convocati tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Art. 3 - Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elaborazione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'ASACOM ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento (o in sua assenza della Diagnosi Funzionale).

Il PEI, "elaborato e approvato" dal GLO tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere nel contesto fisico, relazionale e organizzativo.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe ed i progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e a sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente viene quantificata la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il PEI viene redatto “in via provvisoria” entro Giugno e, “in via definitiva”, di norma, non oltre il mese di Ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni” in quanto rappresenta uno strumento di lavoro flessibile e dinamico, da rivedere tutte le volte che si ritiene necessario.

Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni dell’istituzione scolastica rispetto alla scuola di provenienza.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

Art. 4 - Funzionamento del GLO

Per l’elaborazione, l’approvazione e la sottoscrizione del PEI, il GLO si riunisce: entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e, salvo situazioni particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina dei docenti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell’alunno/a nel primo periodo) entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. Per la verifica del processo d’inclusione, il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

Per la formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre risorse necessarie, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno. Tale incontro finale ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l’anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte necessarie a garantire il diritto allo studio e alla frequenza per l’anno scolastico successivo.

Rispetto alla componente docenti, il PEI provvisorio degli alunni iscritti e frequentanti è redatto dal GLO, composto come da art. 2 del presente Decreto; il PEI provvisorio degli alunni di nuova iscrizione è redatto dal GLO composto dai docenti della classe assegnata e dal docente referente di plesso per il sostegno e, in mancanza dello stesso, dal docente funzione strumentale per l’inclusione.

Nel caso in cui all’alunno di nuova iscrizione non possa essere assegnata la classe entro il mese di giugno, il PEI provvisorio è redatto, per la scuola primaria, dai docenti di una classe appositamente individuata dal dirigente, e dal docente referente di plesso per il sostegno e, in mancanza dello stesso, dal docente funzione strumentale per l’inclusione; per la scuola secondaria, se l’alunno iscritto alla classe prima proviene da un plesso di scuola primaria dell’istituto, il PEI provvisorio è redatto dai docenti della classe di provenienza e dal referente di plesso del sostegno e, in mancanza dello stesso, dal docente funzione strumentale per l’inclusione; se l’alunno proviene da una scuola primaria non

facente parte dell'istituto, il PEI provvisorio verrà redatto dai docenti di una classe prima della scuola secondaria appositamente individuata dal dirigente.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario extra scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell'anno scolastico, nell'incontro di verifica.

I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Art. 5 - Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Taibi

(Firmato ai sensi dell'art. 3 comma 2 DL 39/93)